



Comune di Padova

Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità

Ordinanza n. 2017/70/0048 del 30/01/2017

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA PEDONALE NEL COMPARTO VIARIO DELLE PIAZZE E PROVVEDIMENTI CORRELATI. ULTERIORE PROROGA DELL'ORDINANZA N. 76/0396 DEL 30/06/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ
Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità

RICHIAMATE le ordinanze nn:

- 76/0396 del 30/06/2016 che istituiva fino al giorno 30/09/2016, in alcune fasce orarie, un'area pedonale nel comparto viario delle piazze ed adottava una serie di provvedimenti correlati, al fine di disciplinare la circolazione all'interno della stessa;
- 76/0417 del 7/07/2016 che, nella suddetta ordinanza, modificava i seguenti punti:
 - punto 3; lettera "d", al fine di consentire il transito dei velocipedi all'interno della nuova area pedonale;
 - punto 3, lettera "f", al fine di consentire il transito di motocicli e ciclomotori in una particolare fascia oraria;
- 76/0590 del 28/09/2016 che prorogava i suddetti provvedimenti fino al 31/01/2017 e contestualmente integrava il punto 3 con i seguenti punti:
 - g) veicoli del car-sharing;
 - h) veicoli a servizio delle persone invalide;
- 70/0020 del 26/10/2016 che revocava il punto 8 dell'ordinanza 76/0396 del 30/06/2016 ripristinando l'orario originario di vigenza della Z.T.L. del comparto viario di via Del Santo ed integrava il punto 3 consentendo il transito all'interno dell'area pedonale anche ai motocicli e ciclomotori dei residenti all'interno dell'area pedonale di cui in premessa, al fine di raggiungere gli stalli di sosta dedicati di piazza delle Erbe, piazza Dei Signori e Guglielmo Oberdan;

CONSIDERATO che a seguito dell'esperienza attuata è opportuno proseguire nella promozione e attuazione di provvedimenti di limitazione che contribuiscono a favorire un uso meno indiscriminato dei veicoli a motore, con benefici per l'ambiente, la salute pubblica nonché la generale sicurezza della circolazione stradale con significativo riferimento all'utenza debole (pedoni e ciclisti);

VISTA la richiesta del Comandante del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità in data 30/01/2017;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la proroga delle ordinanze n. 76/0396 del 30/06/2016, n. 76/0417 del 7/07/2016, 76/0590 del 28/09/2016 e n. 70/0020 del 26/10/2016 fino al giorno 30/06/2017, alle medesime condizioni dei provvedimenti originari;

2. la revoca delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento, per il medesimo periodo;
3. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
4. al Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni ed Arredo Urbano del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante la stampa o altro mezzo idoneo a propria cura e spese, nonché con l'installazione, e la rimozione al termine del periodo di limitazione, necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Al fine di contemperare l'interesse pubblico in coincidenza con possibili particolari casualità non regolamentate dal presente provvedimento, il personale della Polizia Locale destinato alla vigilanza, opererà con facoltà di deroga applicata con ragionevole discrezionalità nella gestione della circolazione stradale e dei flussi veicolari accedenti all'interno dell'area pedonale, attesa la rilevante caratterizzazione residenziale e la complessa realtà multi produttiva che investe l'intero comparto piazze, anche in considerazione della natura del tutto sperimentale dell'iniziativa.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Servizio Mobilità del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

La presente con effetto immediato dalla sua pubblicazione.

30/01/2017

Il Capo Servizio Mobilità
Daniele Agostini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa